



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 08/01/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 3 dicembre 2009, n. 214**

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO TA1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

L'anno 2009 addì 03 del mese di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

- a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
- b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

Considerato che per l'anno 2007 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 42%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

• in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2008 pari al 42%), come di seguito riportato:

- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

Viste le note del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica prot. n.ri 5847 del 01 ottobre 2009, 6284 del 20 ottobre 2009 e 6707 del 10 novembre 2009, indirizzate agli ATO rifiuti della Regione Puglia, con le quali sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.

Vista la nota del Consorzio ATO TA1 del 12 novembre 2009 acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6922 del 20 novembre 2009 e con la quale è stata trasmessa la documentazione prevista dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009 e ai Comuni di Taranto, Palgiano, Mottola, Martina Franca, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Montemesola, Laterza, Statte e Massafra :

- Vista la nota del Comune di Palgiano del 19 ottobre 2009 acquisita al protocollo del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. n. 6378 del 26 ottobre 2009 con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate.

- Vista la nota del Comune di Ginosa del 29 settembre 2009 acquisita dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica al prot. 5935 del 5 ottobre, con la quale si trasmette la dichiarazione relativa a produzione rifiuti e raccolte differenziate a firma del Sindaco, avv. Luigi Montanaro;

Dalla documentazione pervenuta al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia si evince che:

- La comunicazione del Comune di Castellaneta non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;

- La comunicazione del Comune di Crispiano non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;

- Il Comune di Laterza non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;

- La comunicazione del Comune di Martina Franca non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;

- Il Comune di Massafra non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;

- La comunicazione del Comune di Mottola non è conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07;

- Il Comune di Palgiano non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;

- Il Comune di Statte non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti;

- Il Comune di Taranto non ha provveduto a trasmettere le certificazioni rilasciate dagli esercenti gli impianti di smaltimento, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti.

Pertanto la suddetta documentazione risulta essere incompleta.

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino TA1

provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;

Considerato che non sono attivi servizi di raccolta unitari e che la percentuale di raccolta differenziata è pari a:

Considerato che il Consorzio dei Comuni del bacino TA1

provveduto, allo stato attuale, alla chiusura del ciclo e, pertanto, è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti e dalle dichiarazioni trasmesse nonché dalle relative certificazioni, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata nella quale si è tenuto conto del dato dichiarato nelle note su richiamate, di dover procedere alla determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie rese dal funzionario

## DETERMINA

- di approvare le seguenti aliquote di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2010, per ciascun comune dell'ATO TA1 così come riportate di seguito:

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007.

- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO TA1 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

Il Dirigente dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Antonietta Riccio ing. Antonello Antonicelli

---